Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 17 settembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 216 DEL 17 SETTEMBRE 1952:

LEGGE 16 agosto 1952, n. 1180.
Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 216 DEL 17 SETTEMBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 85ª estrazione di obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele effettuata in Roma il 30 agosto 1952.

(3608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1952.
Sostituzione di componenti del Comitato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 848.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 848, concernente agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento dell'attrezzatura industriale ed agricola;
Visto il decreto Presidenziale 9 dicembre 1950;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

In sostituzione del dott. Carlo Urcioli e del dottor Antonio Bardoscia sono chiamati a far parte del Comitato previsto dall'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 848, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, i signori ing. Crescenzio Bellei e ingegnere Vittorio Dell'Agli.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1952

EINAUDI

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1952
Registro Finanze n. 21, foglio n. 364. — LESEN

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1952.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;
Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1951, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati;
Vista la lettera in data 23 giugno 1952, con la quale il Ministero del tesoro propone per la nomina a membro effettivo della Commissione predetta il dott. Italo Bellini in sostituzione del dott. Mariano Marano;
Ritenuta l'opportunità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Italo Bellini è chiamato a far parte, quale membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Mariano Marano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 237. — LA MICELA

(4591)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1952.
Istituzione di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro a Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto di istituire a Frosinone un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Dal 1° agosto 1952 è istituito a Frosinone un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 267. — BAIOCCHI

(4423)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Rio Marina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 marzo 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territoio del comune di Rio Marina situato nell'Isola d'Elba;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Rio Marina senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il territorio predetto costituisce, nel suo complesso, un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Rio Marina situato nell'Isola d'Elba, indicato nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Rio Marina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 agosto 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno

Deliberazione n. 7 del giorno 15 *marzo* 1952

OGGETTO: Territorio del comune di Rio Marina (Isola d'Elba. — Inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno.

Su conforme proposta dell'Ill.mo signor Presidente;

La Commissione:

Visto che l'intero territorio del comune di Rio Marina nell'Isola d'Elba offre aspetti di particolare bellezza naturale;

Visto che detto territorio, nel suo complesso, può essere considerato come un quadro naturale;

Considerato che la zona citata offre punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza;

Visto l'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voti unanimi resi secondo le norme di legge;

Delibera:

1) di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno, per i motivi di cui in narrativa, l'intero territorio del comune di Rio Marina (Isola d'Elba).

(Omissis).

(4388)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte in regione Pavaglione sita nell'ambito del comune di Viù.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 novembre 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte in regione Pavaglione sita nell'ambito del comune di Viù;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Viù senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode una visione panoramica sull'ampia valle di Lemie di rara bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Viù, i cui immobili ivi compresi sono segnati al catasto del comune di Viù al foglio XVIII ai numeri 1, 2/*b*, 3, 4, 5/*a*, 5/*c*, 6/*a*, 6/*b*, 6/*d*, 51, 52, 53, 64, 66, 130/*a*, 130/*b*, 130/*c*, 132/*a*, 132/*c*, foglio XIX numeri 68/*a*, 68/*d*, 68/*c* e foglio XX numeri 237/*c*, 238/*a*, 442-451/*a*, 451/*b*, 451/*f*, 455, 459, 460, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Viù provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 agosto 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali

Verbale n. 14

Oggi 30 novembre 1951, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino debitamente convocata con lettere circolari, alle ore 15 si è riunita la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Torino, per discutere del seguente ordine del giorno:

1) insediamento della Commissione;

2) Viù Zona panoramica a monte del paese Regione Pavaglione.

(*Omissis*).

Viù Zona panoramica a monte del paese.

Il soprintendente riferisce che il sindaco di Viù gli ha scritto manifestandogli il desiderio che una certa zona del paese soprastante al piazzale Franchetti, venisse protetta dalla legge sulle bellezze naturali, perchè essendo in via di esecuzione, in quella zona, una strada panoramica con visione della sottostante valle, non vorrebbe che costruzioni indiscriminate sorte troppo fitte le une a ridosso delle altre, od edifici a tipo industriale troppo rumorosi od ingombranti ostacolassero la bella visione del panorama che si gode in quella località.

Il sindaco conferma quanto esposto dal soprintendente e chiarisce il suo pensiero nel senso che avrebbe desiderio che la Soprintendenza, in appoggio al regolamento d'edilizia comunale, aiutasse il Comune nella difesa di una zona che è fra le più belle del paese.

Il soprintendente assicura il sindaco che gli verrà dato tutto l'appoggio richiesto esaminando caso per caso i progetti che in futuro dovessero venir presentati per nuove costruzioni.

Dopo breve discussione, riconosciuto che la località predetta costituisce un belvedere di notevole interesse per la vista panoramica che vi si gode sull'ampia valle del Lemie, la Commissione all'unanimità delibera di elencare fra i complessi di cose da tutelare ai sensi del n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona sita a monte del piazzale Franchetti nel comune di Viù come delimitata dall'allegata planimetria, ed elenco dei relativi dati catastali. Allegato 1,1/*b*.

(*Omissis*).

(4425)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1952.

Divieto di caccia e uccellagione in terreni compresi nel perimetro ed adiacenti alla riserva demaniale di « Racconigi » (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, tendente ad ottenere il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, per alcuni appezzamenti di terreno posti entro ed altri contigui al perimetro della riserva demaniale di caccia di « Racconigi » concessa con decreto Ministeriale 31 luglio 1952;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta al fine di proteggere ed incrementare la selvaggina esistente nei fondi medesimi;

Decreta:

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nei terreni della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 77 circa, compresi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso (Cuneo), e delimitati dai seguenti confini: perimetro riserva demaniale di caccia « Racconigi » — decreto Ministeriale 31 luglio 1952 — ed il corso d'acqua del torrente Macra tra località Berretti, a sud, ed il confine provinciale Torino-Cuneo, a nord.

Il Comitato provinciale della caccia di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1952

p. *Il Ministro*: GUI

(4496)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1952.

Salario medio convenzionale giornaliero per i barocciai, vetturini, ippotrasportatori, lavoratori avventizi ed occasionali riuniti in carovane, cooperative ed associazioni similari di tutto il territorio nazionale, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di salari medi convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il verbale della riunione tenutasi in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 12 agosto 1952 dai rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, del Sindacato nazionale barocciai, vetturini ed ippotrasportatori, nella quale si è concordato il salario convenzionale medio giornaliero per i barocciai, vetturini, ippotrasportatori, lavoratori avventizi ed occasionali, riuniti in carovane, cooperative ed associazioni similari di tutto il territoro nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il salario medio convenzionale giornaliero per i barocciai, vetturini, ippotrasportatori, lavoratori avventizi ed occasionali riuniti in carovane, cooperative e associazioni similari, di tutto il territorio nazionale è fissato nella misura di L. 450 giornaliere.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario convenzionale, ferma restando la disposizione del terzo comma del suddetto art. 39 e successive modificazioni.

Roma, addì 5 settembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(4486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1952, registro n. 20 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Petrizzi (Catanzaro) di un mutuo di L. 445.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(4487)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonino Campagna fu Giuseppe nato a Messina il 5 dicembre 1919 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Messina nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(4503)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 28 agosto c. a. sono stati attivati i posti fonotelegrafici comunali di San Ginesio e Montefortino, frazioni del comune di Arcevia (Ancona), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Piticchio mediante il circuito 6651.

(4473)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Maiori (Erchie). (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 30 agosto 1952, è stato rettificato il precedente decreto in data 21 aprile 1950, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 180, sita sulla spiaggia di Erchie (Maiori), riportata in catasto al foglio n. 19, particella n. 190 del comune di Maiori nel senso che l'area citata misura mq. 185 anzichè 180.

(4437)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa « Cooperativa del Reduce » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 settembre 1952, il dott. Mazzotto Colonna è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Cooperativa del Reduce », con sede in Roma, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4492)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 13 novembre 1950 dal signor Denaro Giuseppe fu Alessandro, pensionato dello Stato, domiciliato ad Enna, via San Nicola n. 128, avverso il provvedimento negativo adottato dall'Ufficio provinciale del tesoro di Enna per la concessione dell'indennità di caropane per le persone di famiglia con esso Denaro conviventi.

(4505)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 settembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	650,50
» Firenze	624,90	650 —
» Genova	624,92	652 —
» Milano	624,91	650,50
» Napoli	624,90	648 —
» Palermo	624,91	650,50
» Roma	624,89	650,50
» Torino	624,92	650,25
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	650,25

Media dei titoli del 16 settembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,775
Id. 3,50 % 1902	63,90
Id. 3 % lordo	66,45
Id. 5 % 1935	97,05
Redimibile 3,50 % 1934	77,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,45
Id. 5 % 1936	93,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,675

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 settembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 650,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	260264	220,50	Zucca *Luigia* fu Cesare, con usufrutto vitalizio a Morelli *Cesarina* di Paolo, vedova Zucca.	Zucca *Luisa* fu Cesare, con usufrutto vitalizio a Morelli *Antonietta* di Paolo, vedova Zucca.
Id.	444424	276,50	Zucca *Luigia* o *Luisa* fu Cesare, con usufrutto vitalizio a Morelli Antonietta di Paolo, vedova Zucca.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Rend. 5 % (1935)	212021	8.750 —	Cassitto Teresa fu Francesco Paolo, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a *Semerano* Carmela fu Giacomo Giovanni, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Semeraro* Carmela ecc., come contro.
Id.	226620	3.325 —	Cassitto Teresa fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Semeraro Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a Semeraro Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, sotto la patria potestà della madre Semeraro Carmela fu *Giacomo Giovanni*, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Semeraro Carmela fu *Giacomo Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi).
Id.	212020	8.750 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, domiciliato in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a *Semerano* Carmela fu Giacomo Giovanni, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Semeraro* Carmela ecc., come contro.
Id.	226619	3.325 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Semeraro Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a questa ultima.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Semeraro Carmela fu *Giacomo-Giovanni*, ecc., come contro.
Id.	227924	3.000 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semerano* Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Semeraro* Carmela fu *Giacomo Giovanni*, ecc., come contro.
Id.	229080	10.445 —	Come sopra con usufrutto come sopra.	Come sopra con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3982)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi ad effettuare la permuta di un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1952, registro n. 15, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 30, lo Istituto sperimentale di caseificio di Lodi è autorizzato ad effettuare la permuta di un appezzamento di terreno di proprietà dell'Istituto stesso, riportato nel catasto rustico di Lodi, sezione Porta Cremonese, foglio n. 7, mappale n. 862, di ha. 0.11.60, con altro di proprietà della Società linificio e canapificio nazionale, della superficie di mq. 1964,36, quota parte di quello contraddistinto in catasto con i mappali n. 857 e n. 861, foglio n. 7.

(4455)

Autorizzazione alla Stazione sperimentale di floricoltura « Orazio Raimondo » in San Remo ad accettare la donazione di un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1952, registro n. 15 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 29, la Stazione sperimentale di floricoltura « Orazio Raimondo » in San Remo è autorizzata ad accettare dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali la donazione di un immobile denominato « Villa Bel Respiro », sito in San Remo, corso degli Inglesi n. 174, costituito da giardino con fabbricato entrostante, rappresentato nel catasto urbano di San Remo alla partita n. 8321, foglio XXXV, mappali numeri 122, 123 e 124, e di un terreno ortile, sempre in San Remo, regione Berigo, dell'estensione di mq. 1913 iscritto nel catasto terreni di San Remo alla partita 6542, foglio XL, mappale n. 119.

(4454)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1952, registro n. 15 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 28, l'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi è autorizzato ad accettare il legato di L. 5.000.000 (cinque milioni) disposto per il suo Laboratorio di batteriologia dal dott. Angelo Polenghi fu Giovanni con testamento olografo 20 maggio 1949.

(4456)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 15 agosto 1952-14 agosto 1955, i fondi siti nei comuni di Santo Stefano di Rogliano, Paterno e Marzi, località Monte Beltrame e Pantane (Cosenza), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dal ponte sul torrente Calabrici sulla strada statale 19, bivio per Grimaldi, strada statale 108 fino al confine della proprietà Bilotti; detto confine; confine della proprietà Nicoletti; torrente Calabrici fino al ponte.

Per il periodo 15 agosto 1952-14 agosto 1955, i fondi siti nel comune di San Marco Argentano, località Prato e Pietra Bianca (Cosenza), dell'estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dal ponte sul fiume Follone, sulla strada provinciale per Fagnano, stradella Perdisacco fino al vallone Fontanelle; confine proprietà Frassetti-Amodeo fino alla strada comunale Milocco; detta strada fino al confine con la proprietà di Palermo; confine proprietà Spinelli fino alla strada comunale Prato Lavandaio; stradella Fraccicco fino al fiume Follone; detto fiume fino al ponte sulla strada provinciale per Fagnano.

Per il periodo 15 agosto 1952-14 agosto 1955, i fondi siti nel comune di Omegna (Novara), dell'estensione di ettari 306, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dall'abitato di Omegna, strada per Brughiece; da qui strada per il « Roccolo » e quindi ferrovia a scartamento ridotto per la « Cava »; dalla « Cava » mulattiera fino alla sorgente del rio Bertogna, nei pressi del Rifugio Omegna; da qui canaletto che passa a sud della Alpe Matrolini, fino alla periferia di Omegna; indi sentieri nei pressi della Madonna del Popolo e del Molinetto fino alla strada per Brughiece, nella zona nord-est dell'abitato di Omegna.

Per il periodo 15 agosto 1952-14 agosto 1955, i fondi siti nei comuni di Gignese ed Armeno (Novara,) dell'estensione di ettari 327, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: capolinea ferrovia Mottarone; strada nuova da Armeno a Gignese fino al confine comunale di Armeno, passando per l'Alpe Calandro e il Termine; indi mulattiera da Il Termine fino all'Alpe Pirio; dall'Alpe Pirio sentiero per la Cappella Via Nuova; indi mulattiera fino a raggiungere la ferrovia Gignese-Mottarone a 500 metri circa ad ovest della stazione di Alpino; detta ferrovia fino al capolinea del Mottarone.

Per il periodo 15 agosto 1952-14 agosto 1955, i fondi siti nel comune di Maggiora (Novara), dell'estensione di ettari 318 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada dei Motti fino al confine di Boca; strada delle Madonne; via Fornaci; Pragiarolo; strada Vallalte, strada Motto del Cerchio e Ronchi fino alla regione Strusa e boschi comunali.

Per il periodo 15 agosto 1952-14 agosto 1955, i fondi siti nel comune di Oriolo Calabro, località Monte Petrelli (Cosenza), della estensione di ettari 900, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Oriolo-Canna-Montegiordano;
sud: fiumara d'Oriolo e canale Ferro;
est: torrenti Don Achille e Cerchiarita;
ovest: torrenti Porcara e Cantore.

(4408)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;
Visto il regio decreto 22 aprile 1932, n. 608;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835;
Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1952, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso anzidetto è così composta:

Presidente:
Casati on. dott. Alessandro, Senatore della Repubblica.

Membri:
Picella dott. Nicola, consigliere di Stato;
Santoro Passarelli prof. avv. Francesco, ordinario nell'Università di Roma;
Morelli prof. avv. Gaetano, ordinario nell'Università di Roma;
Vito prof. Francesco, ordinario nell'Università del Sacro Cuore di Milano;
Toscano prof. Mario, ordinario nell'Università di Cagliari;
Scammacca del Murgo dott. Michele, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe;
Casardi dott. Alberico, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Segretario:
Rubino dott. Eugenio, secondo segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1952

Il Ministro: DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1952
Registro Esteri n. 36, foglio n. 233. — GERARDI

(4509)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, numero 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, numero 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, numero 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, sul trattamento economico dei dipendenti statali, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, contenenti disposizioni relative all'indennità di carovita; la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visti il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 21335/12106 del 27 giugno 1952, con la quale è stato autorizzato il bando del presente concorso:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a dieci posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne, nè coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per ispettore aggiunto in prova del Corpo forestale dello Stato (art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze forestali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale delle foreste, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio dello Stato ed a coloro che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande che, fatte eccezione per il caso di cui al secondo comma, siano prive di qualcuno dei documenti richiesti o siano corredate da documenti irregolari, salvo il disposto del penultimo ed ultimo comma del successivo art. 5.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. I concorrenti sotto le armi dovranno indicare il recapito della loro abituale residenza civile, anteriormente al richiamo alle armi.

Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il predetto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 2 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'otto settembre 1943, per gli addetti civili alle operazioni di bonifiche dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i profughi dell'Africa italiana e per i profughi dai territori di confine.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni:

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra;

e) per i capi di famiglia numerosa, salvo nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

f) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio. Essi devono beneficiare, però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, restando esclusi, precisamente, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra agevolazione circa i limiti di età eventualmente spettante;

h) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato:

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal Prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. - Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal Prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale di laurea in scienze forestali, o copia di esso autenticata da un notaio, in carta da bollo da L. 40, la firma del quale dovrà essere legalizzata.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato dall'Università, il candidato presenterà il certificato di laurea contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce « a tutti gli effetti di legge il diploma ».

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. - Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico in carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente, oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, esente da difetti fisici ed idoneo al servizio forestale di montagna. Saranno particolarmente esclusi quei candidati affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito. I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di adatte lenti il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di fare sottoporre i candidati che abbiano superato le prove scritte a una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un collegio medico, da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

8. - Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotate dalle eventuali benemerenze di guerra, con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizioni nelle liste di leva su carta da bollo da lire 24, debitamente legalizzato.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 32, e autenticata per l'effigie e la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

11. I concorrenti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dalla loro Amministrazione se appartenenti ad altra Amministra-

zione, e dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate.

12. Gli impiegati statali civili di ruolo che non dipendano da questo Ministero dovranno produrre copia dello stato di servizio, con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

In merito alla presentazione di documenti atti a comprovare le qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benifici, saranno osservate le disposizioni contemplate nel successivo art. 6.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del precedente art. 4 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di godimenti dei diritti politici, del casellario giudiziario, di buona condotta, e medico, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizioni di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 8, 10 e 12.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi a particolari qualifiche combattentistiche dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati nel successivo art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile però, il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma del presente articolo.

Salva la disposizione a favore dei candidati che risiedono fuori del territorio dello Stato o che siano sotto le armi, contenuta nell'art. 3, secondo comma, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel successivo art. 6, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda ma non oltre comunque il giorno precedente a quello in cui il candidato debba presentarsi a sostenere la prova orale.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'arma o del corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valore militare, i promossi al grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimenti, gli insigniti di croce di guerra ed altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatesi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre — qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta — il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*), o i figli dei mutilati e invalidi di cui alla lettera stessa dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — al nome del padre del candidato ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. In modo

analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tale qualità; con l'avvertenza che per questi ultimi il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *h*), secondo capoverso.

Gli altri congiunti di caduti o di mutilati e invalidi comproveranno la loro qualità mediante i documenti idonei;

l) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 24;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al n. 9 del precedente art. 4 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 1, capoverso successivo alla lettera *e*), in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I requisiti di preferenza per la nomina al posto, previsti dalle disposizioni in vigore, sono valutabili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati debbano presentarsi a sostenere la prova orale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *b*) del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilati e invalidi come precisato nella precedente lettera *h*) del precedente art. 6; agli idonei combattenti ed assimilati, giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *l*), *m*) del detto art. 6, nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria; agli idonei che abbiano subito sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; agli idonei capi di famiglia numerosa, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9) e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1); nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56) e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25); nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5); e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di un anno, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro, che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1952

Il Ministro: Fanfani

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1952
Registro n. 1 *Aziende foreste demaniali, fog. n.* 340. — Accardo

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1) selvicoltura;
2) assestamento;
3) economia ed estimo forestale;
4) sistemazioni montane;
5) dendrometria;
6) topografia;
7) agricoltura e zootecnia montana;
8) legislazione forestale.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Roma, addì 5 luglio 1952

Il Ministro: FANFANI

(4459)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 9108/12106-2-16 in data 20 giugno 1951, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, un concorso per esami a cinque posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Considerato che un terzo dei posti disponibili, alla data del 1° maggio 1948, deve essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Che alla data del 1° maggio 1948 i posti disponibili erano tredici e che in conseguenza quattro posti sono riservati al personale statale predetto;

Considerato che uno dei cinque posti è già stato messo a concorso con decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, in corso di registrazione, per i laureati in fisica ed i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale sottosezione meccanica e sottosezione elettrotecnica;

Ritenuta la necessità di ricoprire i restanti quattro posti con laureati in scienze geologiche o in scienze naturali o in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale - sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nelle premesse citato.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze naturali o in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione personale miniere) via Molise, n. 2, Roma, non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda di ammmissione il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, primo comma.

Qualora le Università o gli istituti superiori equiparati dello Stato presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di laurea, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma di laurea dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami e nell'esame di laurea, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse;

2) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto,

da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3) del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

4) copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti se siano stati sottoposti o meno a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 32 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

5) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benifici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 lugno 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere amessi a godere dei relativi benefici con riserva semprechè il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per servizio ed i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità su carta da

bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti per servizio e dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per servizio ed i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non maritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 40.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di geologo allievo in prova nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

1) Geologia generale;

2) Geologia applicata o petrografia o paleontologia o giacimenti minerali a scelta del candidato e cioè:

1) Geologia applicata: risoluzione di un problema di:

a) geologia applicata alle costruzioni (come per esempio bacini di ritenuta, terreni di fondazione, frane, gallerie, strade, sistemazioni urbanistiche in aree sismiche, ecc.);

b) geoidrologia (falde acquifere, sorgenti e loro captazione, acquedotti, bonifiche idrauliche in rapporto con i terreni, ecc.);

2) Paleontologia;

a) la scienza dei fossili, suoi progressi e suoi rapporti con la biologia (evoluzione) e con la stratigrafia (facies);

b) la vita animale e vegetale nei diversi periodi geologici, con particolare riguardo ai terreni fossiliferi italiani;

3) Petrografia:

a) metodi e mezzi di studio qualitativi e quantitativi delle rocce;

b) sistematica delle rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie;

c) petrografia applicata ai materiali da costruzione;

4) Giacimenti minerari:

a) metodi e mezzi di studio dei minerali minerari e dei giacimenti relativi;

b) genesi dei giacimenti minerari;

c) valutazione dei giacimenti e delle manifestazioni minerarie;

d) giacimenti minerari italiani;

5) prova a carattere pratico (riconoscimento « di campagna » di minerali di rocce e di fossili guida; interpretazione, anche grafica, di carte geologiche).

Prova orale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie innanzi indicate (che, per l'orale, sono tutte obbligatorie) anche sulla chimica inorganica, mineralogia, geografia fisica, su una prova di lingue, da scegliersi dal candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (lettura e traduzione di testi) nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere oltre che la prova obbligatoria orale di una delle tre lingue, anche quella facoltativa, scritta e orale, di una o di tutte e due le restanti lingue. In tal caso la prova facoltativa di ogni lingua consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico e la prova orale in una conversazione dalla quale dovrà risultare che il candidato ha effettiva conoscenza della lingua o delle lingue per le quali ha chiesto di sostenere le relative prove facoltative.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero;

b) dall'ispettore generale direttore del Servizio geologico;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da tre professori di università o istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi in esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non

appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai canditati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di geologo allievo in prova nel ruolo del gruppo *A* del Servizio geologico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a geologo allievo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a geologo allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario di ufficio.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologia geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio.

La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in scienze geologiche e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate, qualora non superino nelle due sessioni, estive ed autunnali tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio nell'Ufficio geologico del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1952
Registro n. 13, foglio n. 111.

(4460)

PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero in data 14 gennaio 1952 riguardante la dichiarazione delle vincitrici del concorso a quattordici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1950;

Vedute le rinuncie pervenute da alcune vincitrici;

Visto l'art. 25 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Melesi Adriana: condotta di Cassago B.-Bulciago;
2) Locatelli Giulia: condotta di Asso-Lasnigo;
3) Selva Liana: condotta di Ballabio-Morterone;
4) Mazza Ebe: condotta di Maslianico;
5) Spinelli Savina: condotta di Valgreghentino-Airuno;
6) Gatti Giuseppina: condotta di Carimate-Novedrate;
7) Tarabini Giulia: condotta di Dervio;
8) Rauccio Rita: condotta di Robbiate ed Uniti;
9) Morelli Giuseppina: condotta di Olginate-Garlate.

Le condotte ostetriche di Pasturo (comunale) e di Consiglio Rumodosso Liro e Peglio (consorziale) pure essendo state, per rinuncia della vincitrice assegnate alle concorrenti dichiarate idonee in ordine di graduatoria, sono rimaste vacanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 3 settembre 1952

Il prefetto: GAIA

(4448)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria del concorso ad un posto di direttore del pubblico macello e mercato bestiame del comune di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 3268 del 20 marzo 1950, con il quale venne bandito il concorso al posto di direttore del pubblico macello e mercato bestiame del comune di Napoli;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 17 novembre 1951, n. 20448.2/7002 e successive modificazioni;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso al posto di direttore del pubblico macello e mercato bestiame del comune di Napoli:

1. Lauria dott. Rocco di Gennaro	punti	151,74	su 200
2. Paone dott. Raffaele di Raimondo	»	134,03	»
3. Splendiani dott. Fiorino fu Sante	»	126,22	»
4. Gasparinetti dott. Ernesto di Ernesto	»	122,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Napoli, addì 29 maggio 1952

Il prefetto: DIANA

(4318)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 22 febbraio 1952, n. 10908, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1949 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Villanova Mondovì, Rossana Magliano Alpi, Serralunga d'Alba, Tarantasca, Sale Langhe sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e d'accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di essa indicate:

Schenone Maddalena: condotta comunale Villanova Mondovì;

Lanzardo Teresa: condotta comunale Rossana;

Bertolasi Egle: condotta consorziale Serralunga d'Alba-Sinio;

Ruatta Giacoma: condotta comunale Tarantasca;

Andreani Maria: condotta comunale Sale Langhe.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 29 agosto 1952

Il Prefetto

(4449)

PREFETTURA DI GROSSETO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il decreto n. 13250/3ª del 5 giugno 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1948;

Considerato che l'ostetrica Borri Maria Ines e Pucci Dina, già dichiarate vincitrici per la condotta di Giuncarico hanno rinunciato alla nomina;

Che, pertanto, occorre procedere alla dichiarazione di vincitrice del concorso per la condotta predetta della concorrente che segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Salvadori Benedetti Rina è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta di Giuncarico di Gavorrano.

Grosseto, addì 20 agosto 1952

Il Prefetto

(4347)

PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 8991 del 12 giugno 1950, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1949;

Visti i decreti prefettizi n. 2029 e 2029/1 Div. 2ª del 31 gennaio 1952, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei e dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Ricci Renato di Giuseppe ed assegnato alla condotta di San Valentino (Consorzio Scafa-Roccamorice-Abbateggio);

Attesa la vacanza della condotta suddetta per rinuncia del dott. Ricci Renato e del dott. Di Iorio Alberto, nominato, successivamente, con decreto 6843 del 15 aprile 1952;

Letta la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza da parte dei candidati dichiarati idonei;

Considerato che il dott. Ruggieri Carlo ha chiesto la sede di San Valentino;

Visti gli articoli 23, 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ruggieri Carlo è nominato titolare della condotta veterinaria di San Valentino (Consorzio Scafa-Roccamorice-Abbateggio).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: SERENA

(4266)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 19184 del 9 giugno 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a nove posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1949 in provincia di Lecce;

Visto il proprio decreto pari numero, con il quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso;

Considerato che la signorina Spano Gelsomina, vincitrice della condotta di Galatina, non ha fatto pervenire entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di nomina alcuna dichiarazione di accettazione e che, pertanto, è da considerarsi rinunziataria alla condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla mancata accettazione della ostetrica Spano Gelsomina è dichiarata vincitrice della condotta di Galatina l'ostetrica Benatti Magda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provicia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 4 settembre 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(4450)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.